



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 03.10.1994
_____ 17 _____

A/ LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N. 5172785 *Allegati* due

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

A.2.16

OGGETTO: Applicazione art. 46 del codice della navigazione e art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. **ISTANZE DI SUBINGRESSO.**

CIRCOLARE N° 14

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI

LORO SEDI

e, per conoscenza

AI COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO

SEDE

Al fine di uniformare l'azione amministrativa di codeste Autorità Marittime, si ritiene di trasmettere copia del dispaccio n.5171925 in data 27.09.1994 con il quale è stato risolto un quesito sottoposto a questo Ministero dalla Capitaneria di Porto di Bari.

La questione, che attiene all'ammissibilità del subingresso in regime di concessione assentita per licenza, fu sottoposta, già nel 1981, all'esame dell'Ufficio Legislativo di questo Ministro che, con l'allegata nota n.580 del 23 maggio 1981, concluse in senso affermativo.

Per quanto precede, codeste Autorità marittime vorranno attenersi alla procedura delineata nell'allegato dispaccio, in conformità ai principi di snellezza dell'azione amministrativa.

Sono abrogate le disposizioni in senso contrario contenute nelle circolari n. 87 e n. 97 rispettivamente in data 27 febbraio e 12 novembre 1966.

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI**

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI



Ministero della Marina Mercantile

GABINETTO
UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, 23.05.1981
17

Al la Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei Porti
-SEDE-

Divisione..... Sez.
Prot. N. 580 Allegati vari

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Genova - Surla - concessione demaniale marittima per
Stabilimento balneare "Canova" - Ricorso dei Sigg.ri
Maria Luisa Canova e Pietro Ronchetti-.

Si riscontra la nota n.5172912 in data 16 aprile 1981, relativa al ricorso indicato in oggetto.

Esaminato il ricorso e la documentazione allegata, questo Ufficio ha provveduto anzitutto a comparare la fattispecie in questione con quella che fu oggetto del parere espresso in data 28 marzo 1979 con foglio n.308. Se ne è ricavato il convincimento che trattasi di situazioni di fatto e di diritto diverse e comunque non raffrontabili: tuttavia il richiamo al suddetto parere è pertinente per quanto concerne l'applicabilità dell'istituto del subingresso anche alle concessioni assentite con licenza.

Su questo punto, che è decisivo ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso, lo scrivente Ufficio deve confermare la propria opinione che l'art. 46 del cod. nav. Riguardi ogni tipo di concessione, anche se la dizione dell'art. 30 co. 2° del regolamento, per la sua stringatezza, può aver fatto ritenere in passato che la previsione dovesse essere limitata alle concessioni sottoposte ad approvazione.

Il ricorso merita quindi accoglimento.

Si restituisce la documentazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E
DEI PORTI
del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 27.09.1994 17

Al la CAPITANERIA DI PORTO di
BARI

Divisione XVII Sez.
Prot. N 5171925 Allegati.....
A.2.16.18

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Polignano a Mare - Frazione S.Vito. Concessione d.m.
per manufatto ad uso bar, alimenti e tabacchi - CAR
- RIERI Francesco & figli s.a.s. - Istanza di
Subingresso.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Comando ha sottoposto alle valutazioni di questo Ministero la domanda presentata dalla società di cui all'oggetto di subentrare nella concessione attualmente assentita per licenza al Sig. Carrieri in quanto persona fisica.

Esaminata la questione si deve rilevare, in via preliminare, che l'art.46 del codice della navigazione non discrimina tra concessionario per atto formale e concessionario per licenza prevedendo infatti che quando 'il concessionario' intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

Né il disposto dell'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione risulta in contrasto anche se la dizione del secondo comma dell'art.30, per la sua stringatezza, può aver fatto ritenere in passato che la previsione dovesse essere limitata alle concessioni sottoposte ad approvazione.

In senso conforme ebbe a pronunciarsi fin dal 1981 l'Ufficio Legislativo di questo Ministero nell'esprimere parere favorevole all'accoglimento del ricorso proposto dai Sig. Maria Luisa Canova e Pietro Ronchetti di Genova.

Infatti è tacito che in ipotesi di coincidenza tra autorità competente al rilascio e autorità che ha titolo per l'autorizzazione, il solo fatto del rilascio della licenza di subingresso equivalga all'espressione della volontà autorizzativa.

Pertanto, sul piano procedurale, l'istruttoria dovrà essere limitata -in aderenza anche ai principi introdotti dall'art. 1 della legge 241/90- all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo con l'esclusione anche del ricorso alla pubblicazione della domanda trattandosi di atto di disponibilità del concessionario sottoposto a semplice autorizzazione.

Quanto sopra, vieppiù, ove si faccia riferimento all'attuale vigente normativa che prevede il rilascio, in via normale, di licenze aventi durata quadriennale nonché la possibilità per il concessionario di farsi sostituire, sia pure in via temporanea ovvero per la gestione di alcune attività previste in concessione senza dover ricorrere all'istituto del subingresso (L. 494/93).

In definitiva, trattandosi peraltro nel caso di specie di società costituita dallo stesso concessionario con i propri familiari, codesta Capitaneria di Porto potrà procedere sulla base di quanto precede all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

DOM/ca
8 sig